

Salvo diversa indicazione, tutti i dati riportati sono aggiornati al **09.11.2020**

**SCHEDA PRODOTTO PER PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A TASSO FISSO
BAPR 16-11-2020/2027 - 1,30% - IT0005427544**

Il presente documento informativo è redatto al fine di riassumere le principali caratteristiche e i principali rischi del Prestito Obbligazionario emesso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. ("le Obbligazioni"). Lo stesso riporta le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario, utili all'investitore per effettuare scelte consapevoli di investimento: esso non costituisce in alcun modo offerta o sollecitazione ad effettuare operazioni in Obbligazioni. Le voci contrassegnate da un asterisco sono dettagliate all'interno delle Note Esplicative poste in allegato al presente documento.

DATI EMITTENTE

Emittente Banca Agricola Popolare di Ragusa SCpA (www.bapr.it)

Rating Emittente L'Emittente non è provvisto di rating

DATI EMISSIONE

Denominazione delle obbligazioni Banca Agricola Popolare di Ragusa 16-11-2020/2027 1,30%

Tipo di strumento Prestito obbligazionario a tasso fisso

Tipologia di strumento finanziario Obbligazioni ordinarie

Altre caratteristiche dell'emissione Offerta nell'ambito del programma di emissione di prestiti obbligazionari a Tasso Fisso e a Tasso Variabile, in regime di esenzione dal Prospetto secondo la nuova normativa europea sul prospetto posta dal Regolamento Prospetto 1129/2017 e dal Regolamento Delegato UE n. 980/2019 della Commissione del 14 marzo 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **20 dicembre 2019**.

Diritti connessi agli strumenti finanziari Le Obbligazioni incorporano il diritto al rimborso del 100% del relativo Valore Nominale e il diritto al pagamento di interessi, corrisposti periodicamente in forma di cedole, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Codice ISIN [IT0005427544](https://www.isin.org/lookup/IT0005427544)

Ammontare nominale Fino ad Euro 10.000.000. L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare ovvero ridurre l'ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso affisso presso la sede e le dipendenze dell'Emittente, nonché da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente.

Periodo di offerta **16.11.2020 - 16.02.2021**. L'Emittente potrà estendere o chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta ovvero ritirare l'offerta e ritenerla annullata, fornendo idonea comunicazione alla clientela.

Valore nominale unitario 10.000 Euro

Incrementi successivi	10.000 Euro
Lotto minimo	1 Obbligazione
Collocatore	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCpA (www.bapr.it)
Agente per il calcolo*	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCpA (www.bapr.it)
Data di emissione	16.11.2020
Data di godimento	16.11.2020
Data di scadenza	16.11.2027
Data di regolamento	Il secondo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione
Durata	7 anni
Componente derivativa	Assente
Clausola di rimborso anticipato	Non prevista
Prodotto finanziario illiquido ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009	Prodotto finanziario liquido
Prodotto finanziario complesso ai sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014	Prodotto finanziario con caratteristiche di non complessità. La complessità dei prodotti finanziari non deve necessariamente essere collegata con la relativa rischiosità. Esistono sul mercato prodotti complessi caratterizzati da livelli di rischiosità contenuti, e prodotti semplici con rischiosità elevate.
Target market per il prodotto di riferimento	Qualunque tipologia di investitore, purché caratterizzato da qualsiasi livello di conoscenza ed esperienza, obiettivi di investimento orientati alla protezione del capitale, dotato di un profilo di tolleranza al rischio almeno medio-basso, un orizzonte temporale prevalente a partire dal lungo termine e da un profilo di situazione finanziaria disposto ad accettare limitate perdite in conto capitale. Il prodotto sarà offerto nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Target market negativo	Investitori caratterizzati dalla preferenza di un orizzonte temporale breve.
Confronto delle obbligazioni con i depositi bancari, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE 565/2017	Le obbligazioni rappresentano titoli di debito emessi dalla Banca, consentono al sottoscrittore di percepire, periodicamente o in un'unica soluzione, una remunerazione nella forma del tasso di interesse nominale dell'emissione e, a scadenza, la restituzione del capitale investito. Il rendimento di una obbligazione corrisponde al suo tasso interno di rendimento, indicato nella apposita sezione della presente scheda prodotto. Come meglio specificato nell'apposita sezione del presente documento informativo, si evidenzia che le obbligazioni della Banca sono un investimento finanziario caratterizzato da un relativamente basso grado di rischio di mercato, di credito e di liquidità. In ipotesi di insolvenza della Banca, l'investimento nelle obbligazioni non gode di

alcun sistema pubblico di protezione o garanzia. I depositi bancari, analogamente alle obbligazioni, non consentono al relativo titolare di partecipare dell'andamento economico della Banca, ma rappresentano la veste formale di un deposito di liquidità costituito presso la Banca stessa, per effetto del quale quest'ultima acquista la proprietà delle somme ricevute dal cliente, obbligandosi alla relativa restituzione a richiesta del cliente medesimo. I depositi bancari offrono un rendimento estremamente limitato, ancorché superiore a quello del mercato monetario. I depositi bancari si caratterizzano per un livello di rischio molto contenuto ed inoltre, essendo rimborsabili in qualunque momento a richiesta del cliente, hanno un livello di liquidità elevato. In ipotesi di insolvenza della Banca, i depositi bancari sono tutelati dal fondo di garanzia dei depositanti per un importo fino a 100.000 Euro.

Strumento assoggettato, secondo una logica gerarchica, al "bail-in"

Con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Tra tali strumenti è previsto lo strumento del "bail-in".

Il "bail-in" si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite. Solo dopo avere esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Nel caso di dissesto o rischio di dissesto della Banca, successivamente all'eventuale azzeramento del valore delle azioni, qualora tale evenienza non risulti sufficiente a coprire le perdite, dopo aver utilizzato anche le risorse di coloro che hanno titoli di debito subordinati, la procedura del "bail-in" interviene in alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni e/o ridotte nel valore.

Ad esempio: chi possiede una obbligazione della Banca potrebbe vedere convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli subordinati si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e/o ricapitalizzare la Banca. Si riporta qui di seguito un grafico rappresentativo dell'ordine di priorità per il "bail-in" e si rinvia a quanto più dettagliatamente descritto nelle Note Esplicative, al paragrafo "rischio connesso all'utilizzo del bail-in".



DATI FLUSSI CEDOLARI

Tasso annuo di interesse nominale

1.30% lordo annuo, 0.962% netto annuo

Tasso di rendimento effettivo	1.304% lordo annuo, 0.964% netto annuo
--------------------------------------	--

Periodicità cedole e date di pagamento	Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza semestrale alle seguenti date di pagamento: 16 maggio e 16 novembre di ciascun anno.
---	---

Regime fiscale

Redditi di capitale: agli interessi e agli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di rimborso e quello di emissione) è applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, nella misura del 26%, salvo che l'investitore non abbia esercitato l'opzione per il "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.).

Redditi diversi: le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. e sono soggette ad imposizione secondo le disposizioni di cui all'art. 5, o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 ("risparmio amministrato") e 7 ("risparmio gestito") del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni. Sono a carico degli investitori le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovrebbero colpire le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed ogni altro provento ad esse collegato. L'Emittente non è in grado di prevedere se saranno apportate delle modifiche al regime fiscale ed in quale misura le stesse avranno impatto sulle Obbligazioni. L'Emittente svolgerà il ruolo di sostituto di imposta operando direttamente le ritenute d'imposta o le imposte sostitutive.

PREZZO / QUOTAZIONE

Prezzo di emissione	100% del valore nominale
----------------------------	--------------------------

Spese a carico dei sottoscrittori	Non sono previste spese a carico dei sottoscrittori
--	---

Scomposizione del prezzo di emissione	Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è scomponibile come segue
--	---

Componente obbligazionaria:	97.88%
------------------------------------	---------------

Oneri	2,12%
--------------	--------------

Prezzo di emissione	100.000%
----------------------------	-----------------

Merito di credito	2,042%
--------------------------	---------------

Data calcoli	09-11-2020
---------------------	-------------------

Il valore della componente obbligazionaria pura è determinato attualizzando i flussi di cassa con la pertinente curva dei tassi di rendimento di mercato inerenti emittenti con analogo livello di rischio. A tal fine, la Banca utilizza un livello di merito di credito corrispondente alla classe di rating BBB di Standard & Poor's riferita agli

intermediari creditizi italiani, desunto - per differenza con la curva swap - dalla curva "Eur Italy Banks BBB+/BBB/BBB-". Allo scopo di tenere conto del rischio di credito specifico della BAPR rispetto a quello mediamente osservato ed inerente alle banche italiane con rating BBB viene enucleato uno spread supplementare da aggiungere a tutti i nodi della curva sopra indicata. Tale spread è ricavato dai rendimenti impliciti nelle quotazioni di mercato relative ad emittenti comparables che dispongono di prestiti obbligazionari quotati su Bloomberg MTF e su HIMTF relativi alle scadenze dei prestiti obbligazionari BAPR oggetto di valutazione.

Rimborso delle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla data di scadenza, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Quotazione

Non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni su alcun mercato regolamentato o MTF.

Smobilizzo delle Obbligazioni

La Banca si riserva la facoltà di negoziare, in proprio, le Obbligazioni di cui sia richiesta l'alienazione da parte dei propri clienti. I criteri utilizzati dalla Banca ai fini della fissazione del prezzo di riacquisto delle Obbligazioni sono coerenti con quelli adottati in sede di classamento o vendita. La pricing policy è disponibile presso tutte le filiali dell'Emittente e sul sito internet www.bapr.it. Si precisa che la menzionata policy potrà, in futuro, essere oggetto di modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Posto che la Banca non assume un obbligo al riacquisto di qualsiasi controvalore delle proprie Obbligazioni, l'investitore potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di liquidare prontamente i titoli prima della loro naturale scadenza, a meno di ricercare autonomamente una controparte disposta al riacquisto. La Banca non assume alcun impegno "esterno" a riacquistare le Obbligazioni.

Tempistica per lo smobilizzo delle Obbligazioni

L'Emittente/Collocatore assolverà la richiesta di smobilizzo entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della clientela.

Presumibile valore di smobilizzo al termine del collocamento in ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (data calcoli 09-11-2020)

97,38%

Spread denaro / lettera al termine del collocamento in condizioni di invarianza di mercato*

1.00%

Orizzonte temporale minimo*

Breve (2 anni)

INFORMAZIONI SUI RISCHI

Descrizione sintetica dei principali rischi collegati alla sottoscrizione delle Obbligazioni.*

Principali rischi associati all'Emittente:

- **Rischio di deterioramento della qualità del credito;**
- **Rischio relativo all'assenza di *credit spread* dell'Emittente;**
- **Rischio connesso alla crisi economico-finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico e alle conseguenze derivanti dalla pandemia Covid19;**
- **Rischio di credito;**
- **Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie;**
- **Rischio di mercato;**
- **Rischio di liquidità dell'Emittente;**
- **Rischio connesso all'assenza di rating dell'Emittente;**
- **Rischio operativo;**
- **Rischio derivante da procedimenti giudiziari e arbitrari;**
- **Rischio relativo all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS9.**

Principali rischi connessi alle Obbligazioni:

- **Rischio connesso all'utilizzo del "*bail-in*";**
- **Rischio di credito per il sottoscrittore;**
- **Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni;**
- **Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, articolato in:**
 - **Rischio di liquidità;**
 - **Rischio di tasso di mercato;**
 - **Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente;**
 - **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione;**
 - **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione;**
 - **Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un Titolo di Stato;**
 - **Rischio da chiusura anticipata e/o di riduzione dell'ammontare totale dell'offerta;**
 - **Rischio relativo al ritiro dell'offerta;**
 - **Rischio correlato all'assenza di *rating* degli Strumenti Finanziari;**
 - **Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi;**
 - **Rischio correlato alla variazione del regime fiscale.**

Confronto con uno strumento semplice, noto, liquido ed a basso rischio in termini di rischio e rendimento

RENDIMENTO

Strumento	Scadenza	Prezzo	Rend. Annuo lordo	Rend. Annuo netto
BAPR 16.11.2020/2027 1,30% IT0005427544	16.11.2027	100.00%	1,304%	0,964%
BTP 15/09/2027 0,95% IT0005416570	28.10.2027	104.862%*	0,231%	0,116%

La valutazione del rendimento del BTP è stata effettuata considerando il prezzo ufficiale alla data del 06.11.2020. Il Rendimento Effettivo Annuo Netto delle Obbligazioni è stato calcolato applicando un'imposta sostitutiva con aliquota del 26,00%. Il Rendimento Effettivo Annuo Netto del BTP sconta l'applicazione di una ritenuta pari a 12,50%.

*Il prezzo è comprensivo della commissione di ricezione e trasmissione ordini standard, ipotizzata nella misura dello 0.50% del controvalore dell'operazione di acquisto.

RISCHIO

Strumento	ISR	Rischio mercato	Rischio controparte	Rischio liquidità
BAPR 16.11.2020/2027 1,30% IT0005427544	3	1.07%	0.56%	0.40%
BTP 15/09/2027 0,95% IT0005416570	3	1,86%	0,102%	0,10%

ISR: scala di valori da 1 a 5, che indica sinteticamente il grado di rischiosità del prodotto finanziario. La classe è ricavata dal valore assunto da ciascuno dei tre vettori di rischio esposti in tabella e dettagliati di seguito:

Rischio di mercato: valore percentuale (da 0 a 100) che indica la perdita potenziale ad un giorno con un livello di probabilità del 99% in seguito a variazioni avverse nel livello dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e del livello dei prezzi dei titoli azionari.

Rischio controparte: valore percentuale (da 0 a 100) che indica il valore atteso della perdita dovuta ad una potenziale situazione di insolvenza da parte dell'emittente dello strumento.

Rischio liquidità: valore in termini percentuali (da 0.1 a 2) che esprime la perdita sul valore teorico dell'investimento che il cliente intenzionato a liquidare il proprio investimento deve sopportare a causa delle presumibili difficoltà che possono essere incontrate nell'individuazione di una controparte disposta a corrispondere il fair value dello strumento al venditore. Si espone di seguito una rappresentazione grafica dell'indice di rischiosità sintetica dello strumento oggetto di analisi:

RISCHIO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO
CLASSE	1	2	3	4	5



NOTE ESPLICATIVE

Agente per il calcolo: soggetto che opera ai fini della determinazione delle cedole interessi e delle attività connesse.

Spread denaro/lettera: differenza tra il prezzo in acquisto (denaro) ed in vendita (lettera) dell'Obbligazione sul mercato secondario.

Orizzonte temporale minimo: è il periodo minimo necessario per la sottoscrizione dello strumento, in considerazione del tempo necessario per ammortizzare i costi di sottoscrizione.

Indicatore sintetico di rischio: indicatore che esprime la perdita attesa ad un anno di uno strumento finanziario tenendo conto di varie tipologie di rischio: di mercato, di credito e di liquidità. L'indice assume valori da 1 (basso livello di rischiosità) a 5 (alto livello di rischiosità).

Principali rischi collegati alla sottoscrizione delle Obbligazioni

Principali rischi associati all'Emittente:

- **Rischio di deterioramento della qualità del credito:** il perdurare della congiuntura negativa e l'incertezza circa l'evoluzione prospettica del quadro macroeconomico, nonché il generale peggioramento della qualità del credito a livello di sistema potrebbero avere riflessi negativi sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti e determinare, conseguentemente, un peggioramento della qualità del credito nei settori di attività dell'Emittente;
- **Rischio relativo all'assenza di credit spread dell'Emittente:** non è possibile determinare un valore del *credit spread* (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione *plain vanilla* di propria emissione e il tasso *Interest Rate Swap* di durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento delle rischiosità dell'Emittente;
- **Rischio connesso alla crisi economico-finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico e alle conseguenze derivanti dalla pandemia Covid19:** la liquidità e la stabilità patrimoniale dell'Emittente potrebbero subire impatti negativi a causa del perdurare della crisi economico-finanziaria, della dinamica dei mercati finanziari, della solidità e delle prospettive di crescita dell'economia Italiana e dell'"Area Euro" nel suo complesso. Inoltre, il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione alle tendenze dell'economia reale, agli sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultimo uscirà dall'Unione Europea, ai futuri sviluppi della politica monetaria e alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi. Sussiste, pertanto, il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca. Sullo scenario macroeconomico nazionale ed internazionale incidono infine i rischi derivanti dalla diffusione della forma di polmonite virale denominata "Coronavirus" (COVID-19) e allo stato attuale, si evidenziano rilevanti conseguenze negative legate al diffondersi di tale virus sull'attività economica. Nel caso in cui non si riuscisse ad arrestare la diffusione del virus e in cui le misure di contenimento delle ripercussioni negative sull'economia non dovessero raggiungere gli effetti auspicati, le conseguenze economiche generali e gli impatti specifici sulla complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Banca potrebbero essere anche molto significativi;
- **Rischio di credito:** l'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.
- **Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie:** la Banca è soggetta ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché alla vigilanza, tra gli altri, da parte della Banca Centrale Europea, della Banca d'Italia e della Consob. Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono peraltro soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, la Banca è soggetta a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha, infatti, portato

all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. Per quanto concerne la liquidità, sono previsti dei valori minimi prudenziali del 100% per due indici specifici: l'indicatore di breve termine LCR (Liquidity Coverage Ratio), volto alla costituzione e al mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress e l'indicatore di liquidità strutturale NSFR (Net Stable Funding Ratio) con orizzonte temporale superiore all'anno, finalizzato a garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, è stato introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (leverage ratio) con l'obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Tra le novità normative più recenti si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine all'istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata, si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, e, infine, ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", sopra indicate, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Da ultimo, si segnala che l'implementazione della Direttiva 2014/59/UE, della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca, in quanto impone l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. Si specifica che, nel corso del 2018, a fronte degli obblighi connessi alle citate disposizioni, la Banca ha provveduto a registrare per il "Fondo nazionale di risoluzione" una contribuzione pari a 1,214 mln di euro a titolo di quota ordinaria e addizionale ricorrente. La Banca nel corso del 2018 ha contribuito allo schema volontario del FITD per complessivi 2,145 mln di euro quale contribuzione ordinaria. Sempre nel corso del 2018 è stata attribuita alla Banca una partecipazione indiretta sottoscritta dallo schema volontario del FITD quale intervento dello stesso per la sottoscrizione del prestito subordinato TIER2 di Banca CARIGE. L'importo dei titoli obbligazionari TIER2 attribuiti indirettamente alla banca dal FITD sulla base della quota di partecipazione è pari a 1,343 milioni di euro. Sebbene la Banca si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca.

- **Rischio di mercato:** la solidità patrimoniale dell'Emittente potrebbe subire un deterioramento per effetto di possibili perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente a causa dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi di titoli, tassi di cambio);
- **Rischio di liquidità dell'Emittente:** l'Emittente potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire i

fondi sul mercato (Funding Liquidity Risk), sia per difficoltà a smobilizzare i propri attivi (Market Liquidity Risk). La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie;

- **Rischio connesso all'assenza di rating dell'Emittente:** l'assenza di *rating* dell'Emittente comporta la mancanza di informazioni sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero sul rischio di solvibilità dell'Emittente relativo ai titoli emessi dallo stesso;
- **Rischio operativo:** l'Emittente potrebbe subire perdite derivanti da inadeguatezze, malfunzionamenti o carenze nei processi interni, nelle risorse umane, nei sistemi ovvero dovute ad eventi esterni;
- **Rischio derivante da procedimenti giudiziari e arbitrali:** nel corso del normale svolgimento della propria attività, la Banca è parte in procedimenti giudiziari civili e amministrativi, i cui esiti sfavorevoli potrebbero generare passività e incidere sulla capacità della stessa di far fronte alle proprie obbligazioni.
- **Rischio relativo all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS9 :** la Banca è esposta, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e alla successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi. Al riguardo, un cambiamento rilevante è avvenuto dal 1° gennaio 2018 con l'entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments", che si applica a tutti gli strumenti finanziari classificabili nell'attivo e nel passivo di stato patrimoniale del bilancio, modificandone incisivamente i criteri di classificazione e di misurazione e le modalità di determinazione dell'impairment. L'IFRS 9 introduce significative novità per quanto concerne le aree di "classificazione e misurazione", "impairment" ed "hedge accounting" degli strumenti finanziari. In data 27 dicembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento UE 2017/2395 che contiene le disposizioni transitorie per attenuare l'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri consentendo di distribuire lungo un arco temporale di 5 anni (2018-2022) l'impatto sui fondi propri derivato dall'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9. Gli impatti derivanti dalla prima applicazione di suddetto principio (c.d. First Time Adoption) hanno comportato per il 2018 (primo anno di applicazione del regime transitorio) un impatto negativo sul patrimonio netto di apertura dell'esercizio 2018 pari a circa 131,9 milioni di euro al netto dell'effetto fiscale.

Principali rischi connessi alle Obbligazioni:

- **Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in":** in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000,00) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso l'Emittente, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000,00.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000,00 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della Legge n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

- **Rischio di credito per il sottoscrittore:** l'Emittente potrebbe non essere in grado di adempiere nei confronti del sottoscrittore all'obbligo del pagamento degli interessi maturati e del rimborso del capitale a scadenza;
- **Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni:** per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi né dal Fondo Nazionale di Garanzia;
- **Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza:** in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere nei seguenti rischi:
- **Rischio di liquidità:** poiché l'Emittente non assume un obbligo al riacquisto di qualsiasi controvalore delle proprie Obbligazioni, l'investitore potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di liquidare prontamente il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con le

condizioni di mercato, a meno di ricercare autonomamente una controparte disposta al riacquisto; tale prezzo potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni;

- **Rischio di tasso di mercato**, dovuto alla circostanza che il valore di mercato dei titoli potrebbe risultare inferiore, anche in maniera significativa, al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni stesse. Il valore di mercato delle Obbligazioni, infatti, può essere influenzato dalla fluttuazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari con effetti diversi a seconda delle caratteristiche delle Obbligazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più è lunga la vita residua a scadenza;
- **Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**, dovuto alla circostanza che le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso;
- **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione**, conseguente alla presenza di costi/commissioni che potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato;
- **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione**, conseguente alla possibile applicazione di commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione, che potrebbe incidere – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni.
- **Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un Titolo di Stato**: il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, potrebbe risultare inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato di simile durata residua ed analoghe caratteristiche finanziarie;
- **Rischio da chiusura anticipata e/o di riduzione dell'ammontare totale dell'offerta**: l'esercizio della facoltà di chiusura anticipata e/o di riduzione dell'ammontare totale dell'offerta da parte dell'Emittente comporta una diminuzione della liquidità dell'emissione che potrebbe determinare una maggior difficoltà per l'investitore nel liquidare il proprio investimento anticipatamente, ovvero determinarne un valore inferiore a quello atteso;
- **Rischio relativo al ritiro dell'offerta**: l'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'offerta e ritenerla annullata;
- **Rischio correlato all'assenza di rating degli Strumenti Finanziari**: le Obbligazioni sono prive di rating e, dunque, di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari;
- **Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi**: l'Emittente o altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione potrebbero avere un interesse in conflitto con quello del sottoscrittore. In particolare, si invitano gli investitori a tener conto dei seguenti fattori:
 - coincidenza dell'Emittente con il soggetto collocatore e con il Responsabile del collocamento;
 - negoziazione delle Obbligazioni in contropartita diretta;
 - coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo.
- **Rischio connesso alla variazione del regime fiscale**: l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello indicato nel Prospetto Semplificato per effetto dell'applicazione di ritenute fiscali conseguenti alla variazione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni.

..... sottoscritto/a attesta di aver ricevuto, nella data sotto indicata, copia della presente Scheda Prodotto.

Data e Firma Dipendenza

.....

Firma Cliente

.....

**SCHEDA PRODOTTO PER PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A TASSO FISSO
BAPR 16-11-2020/2027 - 1,30% - IT0005427544**

Il presente documento informativo è redatto al fine di riassumere le principali caratteristiche e i principali rischi del Prestito Obbligazionario emesso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. ("le Obbligazioni"). Lo stesso riporta le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario, utili all'investitore per effettuare scelte consapevoli di investimento: esso non costituisce in alcun modo offerta o sollecitazione ad effettuare operazioni in Obbligazioni. Le voci contrassegnate da un asterisco sono dettagliate all'interno delle Note Esplicative poste in allegato al presente documento.

DATI EMITTENTE

Emittente Banca Agricola Popolare di Ragusa SCpA (www.bapr.it)

Rating Emittente L'Emittente non è provvisto di rating

DATI EMISSIONE

Denominazione delle obbligazioni Banca Agricola Popolare di Ragusa 16-11-2020/2027 1,30%

Tipo di strumento Prestito obbligazionario a tasso fisso

Tipologia di strumento finanziario Obbligazioni ordinarie

Altre caratteristiche dell'emissione Offerta nell'ambito del programma di emissione di prestiti obbligazionari a Tasso Fisso e a Tasso Variabile, in regime di esenzione dal Prospetto secondo la nuova normativa europea sul prospetto posta dal Regolamento Prospetto 1129/2017 e dal Regolamento Delegato UE n. 980/2019 della Commissione del 14 marzo 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **20 dicembre 2019**.

Diritti connessi agli strumenti finanziari Le Obbligazioni incorporano il diritto al rimborso del 100% del relativo Valore Nominale e il diritto al pagamento di interessi, corrisposti periodicamente in forma di cedole, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Codice ISIN [IT0005427544](https://www.isin.org/en/search/?isin=IT0005427544)

Ammontare nominale Fino ad Euro 10.000.000. L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare ovvero ridurre l'ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso affisso presso la sede e le dipendenze dell'Emittente, nonché da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente.

Periodo di offerta **16.11.2020 - 16.02.2021**. L'Emittente potrà estendere o chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta ovvero ritirare l'offerta e ritenerla annullata, fornendo idonea comunicazione alla clientela.

Valore nominale unitario 10.000 Euro

Incrementi successivi	10.000 Euro
Lotto minimo	1 Obbligazione
Collocatore	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCpA (www.bapr.it)
Agente per il calcolo*	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCpA (www.bapr.it)
Data di emissione	16.11.2020
Data di godimento	16.11.2020
Data di scadenza	16.11.2027
Data di regolamento	Il secondo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione
Durata	7 anni
Componente derivativa	Assente
Clausola di rimborso anticipato	Non prevista
Prodotto finanziario illiquido ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009	Prodotto finanziario liquido
Prodotto finanziario complesso ai sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014	Prodotto finanziario con caratteristiche di non complessità. La complessità dei prodotti finanziari non deve necessariamente essere collegata con la relativa rischiosità. Esistono sul mercato prodotti complessi caratterizzati da livelli di rischiosità contenuti, e prodotti semplici con rischiosità elevate.
Target market per il prodotto di riferimento	Qualunque tipologia di investitore, purché caratterizzato da qualsiasi livello di conoscenza ed esperienza, obiettivi di investimento orientati alla protezione del capitale, dotato di un profilo di tolleranza al rischio almeno medio-basso, un orizzonte temporale prevalente a partire dal lungo termine e da un profilo di situazione finanziaria disposto ad accettare limitate perdite in conto capitale. Il prodotto sarà offerto nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Target market negativo	Investitori caratterizzati dalla preferenza di un orizzonte temporale breve.
Confronto delle obbligazioni con i depositi bancari, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE 565/2017	Le obbligazioni rappresentano titoli di debito emessi dalla Banca, consentono al sottoscrittore di percepire, periodicamente o in un'unica soluzione, una remunerazione nella forma del tasso di interesse nominale dell'emissione e, a scadenza, la restituzione del capitale investito. Il rendimento di una obbligazione corrisponde al suo tasso interno di rendimento, indicato nella apposita sezione della presente scheda prodotto. Come meglio specificato nell'apposita sezione del presente documento informativo, si evidenzia che le obbligazioni della Banca sono un investimento finanziario caratterizzato da un relativamente basso grado di rischio di mercato, di credito e di liquidità. In ipotesi di insolvenza della Banca, l'investimento nelle obbligazioni non gode di

alcun sistema pubblico di protezione o garanzia. I depositi bancari, analogamente alle obbligazioni, non consentono al relativo titolare di partecipare dell'andamento economico della Banca, ma rappresentano la veste formale di un deposito di liquidità costituito presso la Banca stessa, per effetto del quale quest'ultima acquista la proprietà delle somme ricevute dal cliente, obbligandosi alla relativa restituzione a richiesta del cliente medesimo. I depositi bancari offrono un rendimento estremamente limitato, ancorché superiore a quello del mercato monetario. I depositi bancari si caratterizzano per un livello di rischio molto contenuto ed inoltre, essendo rimborsabili in qualunque momento a richiesta del cliente, hanno un livello di liquidità elevato. In ipotesi di insolvenza della Banca, i depositi bancari sono tutelati dal fondo di garanzia dei depositanti per un importo fino a 100.000 Euro.

Strumento assoggettato, secondo una logica gerarchica, al "bail-in"

Con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Tra tali strumenti è previsto lo strumento del "bail-in".

Il "bail-in" si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite. Solo dopo avere esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Nel caso di dissesto o rischio di dissesto della Banca, successivamente all'eventuale azzeramento del valore delle azioni, qualora tale evenienza non risulti sufficiente a coprire le perdite, dopo aver utilizzato anche le risorse di coloro che hanno titoli di debito subordinati, la procedura del "bail-in" interviene in alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni e/o ridotte nel valore.

Ad esempio: chi possiede una obbligazione della Banca potrebbe vedere convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli subordinati si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e/o ricapitalizzare la Banca. Si riporta qui di seguito un grafico rappresentativo dell'ordine di priorità per il "bail-in" e si rinvia a quanto più dettagliatamente descritto nelle Note Esplicative, al paragrafo "rischio connesso all'utilizzo del bail-in".



DATI FLUSSI CEDOLARI

Tasso annuo di interesse nominale

1.30% lordo annuo, 0.962% netto annuo

Tasso di rendimento effettivo 1.304% lordo annuo, 0.964% netto annuo

Periodicità cedole e date di pagamento Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza semestrale alle seguenti date di pagamento: **16 maggio e 16 novembre** di ciascun anno.

Regime fiscale

Redditi di capitale: agli interessi e agli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di rimborso e quello di emissione) è applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, nella misura del 26%, salvo che l'investitore non abbia esercitato l'opzione per il "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.).

Redditi diversi: le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. e sono soggette ad imposizione secondo le disposizioni di cui all'art. 5, o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 ("risparmio amministrato") e 7 ("risparmio gestito") del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni. Sono a carico degli investitori le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovrebbero colpire le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed ogni altro provento ad esse collegato. L'Emittente non è in grado di prevedere se saranno apportate delle modifiche al regime fiscale ed in quale misura le stesse avranno impatto sulle Obbligazioni. L'Emittente svolgerà il ruolo di sostituto di imposta operando direttamente le ritenute d'imposta o le imposte sostitutive.

PREZZO / QUOTAZIONE

Prezzo di emissione 100% del valore nominale

Spese a carico dei sottoscrittori Non sono previste spese a carico dei sottoscrittori

Scomposizione del prezzo di emissione Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è scomponibile come segue

Componente obbligazionaria: 97.88%

Oneri 2,12%

Prezzo di emissione 100.000%

Merito di credito 2,042%

Data calcoli 09-11-2020

Il valore della componente obbligazionaria pura è determinato attualizzando i flussi di cassa con la pertinente curva dei tassi di rendimento di mercato inerenti emittenti con analogo livello di rischio. A tal fine, la Banca utilizza un livello di merito di credito corrispondente alla classe di rating BBB di Standard & Poor's riferita agli

intermediari creditizi italiani, desunto - per differenza con la curva swap - dalla curva "Eur Italy Banks BBB+/BBB/BBB-". Allo scopo di tenere conto del rischio di credito specifico della BAPR rispetto a quello mediamente osservato ed inerente alle banche italiane con rating BBB viene enucleato uno spread supplementare da aggiungere a tutti i nodi della curva sopra indicata. Tale spread è ricavato dai rendimenti impliciti nelle quotazioni di mercato relative ad emittenti comparables che dispongono di prestiti obbligazionari quotati su Bloomberg MTF e su HIMTF relativi alle scadenze dei prestiti obbligazionari BAPR oggetto di valutazione.

Rimborso delle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla data di scadenza, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Quotazione

Non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni su alcun mercato regolamentato o MTF.

Smobilizzo delle Obbligazioni

La Banca si riserva la facoltà di negoziare, in proprio, le Obbligazioni di cui sia richiesta l'alienazione da parte dei propri clienti. I criteri utilizzati dalla Banca ai fini della fissazione del prezzo di riacquisto delle Obbligazioni sono coerenti con quelli adottati in sede di classamento o vendita. La pricing policy è disponibile presso tutte le filiali dell'Emittente e sul sito internet www.bapr.it. Si precisa che la menzionata policy potrà, in futuro, essere oggetto di modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Posto che la Banca non assume un obbligo al riacquisto di qualsiasi controvalore delle proprie Obbligazioni, l'investitore potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di liquidare prontamente i titoli prima della loro naturale scadenza, a meno di ricercare autonomamente una controparte disposta al riacquisto. La Banca non assume alcun impegno "esterno" a riacquistare le Obbligazioni.

Tempistica per lo smobilizzo delle Obbligazioni

L'Emittente/Collocatore assolverà la richiesta di smobilizzo entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte della clientela.

Presumibile valore di smobilizzo al termine del collocamento in ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (data calcoli 09-11-2020)

97,38%

Spread denaro / lettera al termine del collocamento in condizioni di invarianza di mercato*

1.00%

Orizzonte temporale minimo*

Breve (2 anni)

INFORMAZIONI SUI RISCHI

Descrizione sintetica dei principali rischi collegati alla sottoscrizione delle Obbligazioni.*

Principali rischi associati all'Emittente:

- **Rischio di deterioramento della qualità del credito;**
- **Rischio relativo all'assenza di *credit spread* dell'Emittente;**
- **Rischio connesso alla crisi economico-finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico e alle conseguenze derivanti dalla pandemia Covid19;**
- **Rischio di credito;**
- **Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie;**
- **Rischio di mercato;**
- **Rischio di liquidità dell'Emittente;**
- **Rischio connesso all'assenza di rating dell'Emittente;**
- **Rischio operativo;**
- **Rischio derivante da procedimenti giudiziari e arbitrari;**
- **Rischio relativo all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS9.**

Principali rischi connessi alle Obbligazioni:

- **Rischio connesso all'utilizzo del "*bail-in*";**
- **Rischio di credito per il sottoscrittore;**
- **Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni;**
- **Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, articolato in:**
 - **Rischio di liquidità;**
 - **Rischio di tasso di mercato;**
 - **Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente;**
 - **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione;**
 - **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione;**
 - **Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un Titolo di Stato;**
 - **Rischio da chiusura anticipata e/o di riduzione dell'ammontare totale dell'offerta;**
 - **Rischio relativo al ritiro dell'offerta;**
 - **Rischio correlato all'assenza di *rating* degli Strumenti Finanziari;**
 - **Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi;**
 - **Rischio correlato alla variazione del regime fiscale.**

Confronto con uno strumento semplice, noto, liquido ed a basso rischio in termini di rischio e rendimento

RENDIMENTO

Strumento	Scadenza	Prezzo	Rend. Annuo lordo	Rend. Annuo netto
BAPR 16.11.2020/2027 1,30% IT0005427544	16.11.2027	100.00%	1,304%	0,964%
BTP 15/09/2027 0,95% IT0005416570	28.10.2027	104.862%*	0,231%	0,116%

La valutazione del rendimento del BTP è stata effettuata considerando il prezzo ufficiale alla data del 06.11.2020. Il Rendimento Effettivo Annuo Netto delle Obbligazioni è stato calcolato applicando un'imposta sostitutiva con aliquota del 26,00%. Il Rendimento Effettivo Annuo Netto del BTP sconta l'applicazione di una ritenuta pari a 12,50%.

*Il prezzo è comprensivo della commissione di ricezione e trasmissione ordini standard, ipotizzata nella misura dello 0.50% del controvalore dell'operazione di acquisto.

RISCHIO

Strumento	ISR	Rischio mercato	Rischio controparte	Rischio liquidità
BAPR 16.11.2020/2027 1,30% IT0005427544	3	1.07%	0.56%	0.40%
BTP 15/09/2027 0,95% IT0005416570	3	1,86%	0,102%	0,10%

ISR: scala di valori da 1 a 5, che indica sinteticamente il grado di rischiosità del prodotto finanziario. La classe è ricavata dal valore assunto da ciascuno dei tre vettori di rischio esposti in tabella e dettagliati di seguito:

Rischio di mercato: valore percentuale (da 0 a 100) che indica la perdita potenziale ad un giorno con un livello di probabilità del 99% in seguito a variazioni avverse nel livello dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e del livello dei prezzi dei titoli azionari.

Rischio controparte: valore percentuale (da 0 a 100) che indica il valore atteso della perdita dovuta ad una potenziale situazione di insolvenza da parte dell'emittente dello strumento.

Rischio liquidità: valore in termini percentuali (da 0.1 a 2) che esprime la perdita sul valore teorico dell'investimento che il cliente intenzionato a liquidare il proprio investimento deve sopportare a causa delle presumibili difficoltà che possono essere incontrate nell'individuazione di una controparte disposta a corrispondere il fair value dello strumento al venditore. Si espone di seguito una rappresentazione grafica dell'indice di rischiosità sintetica dello strumento oggetto di analisi:

RISCHIO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO
CLASSE	1	2	3	4	5



NOTE ESPLICATIVE

Agente per il calcolo: soggetto che opera ai fini della determinazione delle cedole interessi e delle attività connesse.

Spread denaro/lettera: differenza tra il prezzo in acquisto (denaro) ed in vendita (lettera) dell'Obbligazione sul mercato secondario.

Orizzonte temporale minimo: è il periodo minimo necessario per la sottoscrizione dello strumento, in considerazione del tempo necessario per ammortizzare i costi di sottoscrizione.

Indicatore sintetico di rischio: indicatore che esprime la perdita attesa ad un anno di uno strumento finanziario tenendo conto di varie tipologie di rischio: di mercato, di credito e di liquidità. L'indice assume valori da 1 (basso livello di rischiosità) a 5 (alto livello di rischiosità).

Principali rischi collegati alla sottoscrizione delle Obbligazioni

Principali rischi associati all'Emittente:

- **Rischio di deterioramento della qualità del credito:** il perdurare della congiuntura negativa e l'incertezza circa l'evoluzione prospettica del quadro macroeconomico, nonché il generale peggioramento della qualità del credito a livello di sistema potrebbero avere riflessi negativi sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti e determinare, conseguentemente, un peggioramento della qualità del credito nei settori di attività dell'Emittente;
- **Rischio relativo all'assenza di credit spread dell'Emittente:** non è possibile determinare un valore del *credit spread* (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione *plain vanilla* di propria emissione e il tasso *Interest Rate Swap* di durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento delle rischiosità dell'Emittente;
- **Rischio connesso alla crisi economico-finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico e alle conseguenze derivanti dalla pandemia Covid19:** la liquidità e la stabilità patrimoniale dell'Emittente potrebbero subire impatti negativi a causa del perdurare della crisi economico-finanziaria, della dinamica dei mercati finanziari, della solidità e delle prospettive di crescita dell'economia Italiana e dell'"Area Euro" nel suo complesso. Inoltre, il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione alle tendenze dell'economia reale, agli sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultimo uscirà dall'Unione Europea, ai futuri sviluppi della politica monetaria e alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi. Sussiste, pertanto, il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca. Sullo scenario macroeconomico nazionale ed internazionale incidono infine i rischi derivanti dalla diffusione della forma di polmonite virale denominata "Coronavirus" (COVID-19) e allo stato attuale, si evidenziano rilevanti conseguenze negative legate al diffondersi di tale virus sull'attività economica. Nel caso in cui non si riuscisse ad arrestare la diffusione del virus e in cui le misure di contenimento delle ripercussioni negative sull'economia non dovessero raggiungere gli effetti auspicati, le conseguenze economiche generali e gli impatti specifici sulla complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Banca potrebbero essere anche molto significativi;
- **Rischio di credito:** l'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.
- **Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie:** la Banca è soggetta ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché alla vigilanza, tra gli altri, da parte della Banca Centrale Europea, della Banca d'Italia e della Consob. Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono peraltro soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, la Banca è soggetta a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha, infatti, portato

all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. Per quanto concerne la liquidità, sono previsti dei valori minimi prudenziali del 100% per due indici specifici: l'indicatore di breve termine LCR (Liquidity Coverage Ratio), volto alla costituzione e al mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress e l'indicatore di liquidità strutturale NSFR (Net Stable Funding Ratio) con orizzonte temporale superiore all'anno, finalizzato a garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, è stato introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (leverage ratio) con l'obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Tra le novità normative più recenti si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine all'istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata, si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, e, infine, ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", sopra indicate, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Da ultimo, si segnala che l'implementazione della Direttiva 2014/59/UE, della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca, in quanto impone l'obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. Si specifica che, nel corso del 2018, a fronte degli obblighi connessi alle citate disposizioni, la Banca ha provveduto a registrare per il "Fondo nazionale di risoluzione" una contribuzione pari a 1,214 mln di euro a titolo di quota ordinaria e addizionale ricorrente. La Banca nel corso del 2018 ha contribuito allo schema volontario del FITD per complessivi 2,145 mln di euro quale contribuzione ordinaria. Sempre nel corso del 2018 è stata attribuita alla Banca una partecipazione indiretta sottoscritta dallo schema volontario del FITD quale intervento dello stesso per la sottoscrizione del prestito subordinato TIER2 di Banca CARIGE. L'importo dei titoli obbligazionari TIER2 attribuiti indirettamente alla banca dal FITD sulla base della quota di partecipazione è pari a 1,343 milioni di euro. Sebbene la Banca si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca.

- **Rischio di mercato:** la solidità patrimoniale dell'Emittente potrebbe subire un deterioramento per effetto di possibili perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente a causa dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi di titoli, tassi di cambio);
- **Rischio di liquidità dell'Emittente:** l'Emittente potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire i

fondi sul mercato (Funding Liquidity Risk), sia per difficoltà a smobilizzare i propri attivi (Market Liquidity Risk). La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie;

- **Rischio connesso all'assenza di rating dell'Emittente:** l'assenza di *rating* dell'Emittente comporta la mancanza di informazioni sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero sul rischio di solvibilità dell'Emittente relativo ai titoli emessi dallo stesso;
- **Rischio operativo:** l'Emittente potrebbe subire perdite derivanti da inadeguatezze, malfunzionamenti o carenze nei processi interni, nelle risorse umane, nei sistemi ovvero dovute ad eventi esterni;
- **Rischio derivante da procedimenti giudiziari e arbitrali:** nel corso del normale svolgimento della propria attività, la Banca è parte in procedimenti giudiziari civili e amministrativi, i cui esiti sfavorevoli potrebbero generare passività e incidere sulla capacità della stessa di far fronte alle proprie obbligazioni.
- **Rischio relativo all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS9 :** la Banca è esposta, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e alla successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi. Al riguardo, un cambiamento rilevante è avvenuto dal 1° gennaio 2018 con l'entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments", che si applica a tutti gli strumenti finanziari classificabili nell'attivo e nel passivo di stato patrimoniale del bilancio, modificandone incisivamente i criteri di classificazione e di misurazione e le modalità di determinazione dell'impairment. L'IFRS 9 introduce significative novità per quanto concerne le aree di "classificazione e misurazione", "impairment" ed "hedge accounting" degli strumenti finanziari. In data 27 dicembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento UE 2017/2395 che contiene le disposizioni transitorie per attenuare l'impatto dell'IFRS 9 sui fondi propri consentendo di distribuire lungo un arco temporale di 5 anni (2018-2022) l'impatto sui fondi propri derivato dall'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9. Gli impatti derivanti dalla prima applicazione di suddetto principio (c.d. First Time Adoption) hanno comportato per il 2018 (primo anno di applicazione del regime transitorio) un impatto negativo sul patrimonio netto di apertura dell'esercizio 2018 pari a circa 131,9 milioni di euro al netto dell'effetto fiscale.

Principali rischi connessi alle Obbligazioni:

- **Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in":** in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 3) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
 - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);
- 4) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000,00) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso l'Emittente, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000,00.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000,00 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della Legge n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- iv) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- v) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- vi) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

- **Rischio di credito per il sottoscrittore:** l'Emittente potrebbe non essere in grado di adempiere nei confronti del sottoscrittore all'obbligo del pagamento degli interessi maturati e del rimborso del capitale a scadenza;
- **Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni:** per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi né dal Fondo Nazionale di Garanzia;
- **Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza:** in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere nei seguenti rischi:
- **Rischio di liquidità:** poiché l'Emittente non assume un obbligo al riacquisto di qualsiasi controvalore delle proprie Obbligazioni, l'investitore potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di liquidare prontamente il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con le

condizioni di mercato, a meno di ricercare autonomamente una controparte disposta al riacquisto; tale prezzo potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione delle Obbligazioni;

- **Rischio di tasso di mercato**, dovuto alla circostanza che il valore di mercato dei titoli potrebbe risultare inferiore, anche in maniera significativa, al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni stesse. Il valore di mercato delle Obbligazioni, infatti, può essere influenzato dalla fluttuazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari con effetti diversi a seconda delle caratteristiche delle Obbligazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più è lunga la vita residua a scadenza;
- **Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**, dovuto alla circostanza che le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso;
- **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione**, conseguente alla presenza di costi/commissioni che potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione anche in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato;
- **Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione**, conseguente alla possibile applicazione di commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione, che potrebbe incidere – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni.
- **Rischio di scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un Titolo di Stato**: il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, potrebbe risultare inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato di simile durata residua ed analoghe caratteristiche finanziarie;
- **Rischio da chiusura anticipata e/o di riduzione dell'ammontare totale dell'offerta**: l'esercizio della facoltà di chiusura anticipata e/o di riduzione dell'ammontare totale dell'offerta da parte dell'Emittente comporta una diminuzione della liquidità dell'emissione che potrebbe determinare una maggior difficoltà per l'investitore nel liquidare il proprio investimento anticipatamente, ovvero determinarne un valore inferiore a quello atteso;
- **Rischio relativo al ritiro dell'offerta**: l'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'offerta e ritenerla annullata;
- **Rischio correlato all'assenza di rating degli Strumenti Finanziari**: le Obbligazioni sono prive di rating e, dunque, di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari;
- **Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi**: l'Emittente o altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione potrebbero avere un interesse in conflitto con quello del sottoscrittore. In particolare, si invitano gli investitori a tener conto dei seguenti fattori:
 - coincidenza dell'Emittente con il soggetto collocatore e con il Responsabile del collocamento;
 - negoziazione delle Obbligazioni in contropartita diretta;
 - coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo.
- **Rischio connesso alla variazione del regime fiscale**: l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello indicato nel Prospetto Semplificato per effetto dell'applicazione di ritenute fiscali conseguenti alla variazione del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni.

..... sottoscritto/a attesta di aver ricevuto, nella data sotto indicata, copia della presente Scheda Prodotto.

Data e Firma Dipendenza

.....

Firma Cliente

.....